

Informa

circolare lavoro

luglio 2017

Informativa a cura della D.ssa Albamonte Francisca

Legge 96 DEL 21 giugno 2017 , di conversione del DL 50/2017
"prestazioni occasionali"

Definizione

Di fatto, le prestazioni occasionali rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio e tornare a fornire uno strumento disciplinato per tutte quelle prestazioni lavorative difficilmente inquadrabili con un'altra tipologia contrattuale. **Ossia i nuovi Voucher** .

Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre)** mantenendo il riferimento temporale rispetto al quale calcolare i compensi erogati dagli utilizzatori e percepiti dai prestatori di lavoro.

Tutto deve stare in questi quantitativi :

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 €**, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 €** con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo** utilizzatore, a compensi di importo non superiore a **2.500 €**.



Nel caso l'utilizzatore si rivolgesse a prestatori di particolare caratteristiche i compensi a loro erogati da parte saranno computati al 75% ai fini del raggiungimento del **limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro**.



Giovani con
meno
di 25 anni



Titolari di
Pensioni
di vecchiaia
e/o invalidità



Percettori di
Ammortizzatori
Sociali

Utilizzatori Interessati

Possono farvi ricorso:

A - Le **persone fisiche**, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, per le seguenti attività:

- **piccoli lavori domestici**, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- **assistenza domiciliare** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare

B - L'attività imprenditoriali e gli studi professionali che **hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);

le imprese del **settore agricolo**, solo nel caso in cui i prestatori siano :

- **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
- **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;

ATTENZIONE

non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato **da meno di sei mesi** un rapporto di **lavoro subordinato** o di **collaborazione coordinata e continuativa**.



È invece espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

delle imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza;

delle **imprese dell'edilizia e dei settori affini**, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;

nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

SINTESI DI QUANTO DETTO FINO ORA e come



attivare le PRESTAZIONI

Tenendo divise i due grandi gruppi:

A - Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Qualora l'utilizzatore della prestazione occasionale sia una "**persona fisica**", non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un libretto nominativo prefinanziato, denominato "**Libretto Famiglia**",

Il Libretto Famiglia contiene **titoli di pagamento**, di un **valore nominale**, utilizzabili per compensare prestazioni di durata **non superiore a un'ora**, nelle attività viste in precedenza.

Il Libretto Famiglia è acquistabile anche presso gli uffici postali.

Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact center, l'utilizzatore persona fisica deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto.

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all'utilizzatore mediante SMS o e-mail.

L'accesso al Libretto Famiglia è possibile anche tramite un ente di patronato di cui alla Legge n. 152/2001.

B - Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Nel caso in cui, invece, il committente della prestazione sia un soggetto diverso dalle persone fisiche (in qualità di privati cittadini), ossia soggetto nell'ambito dell'attività d'impresa o di professionisti, non che ivi comprese le amministrazioni pubbliche, si è in presenza di un **contratto di prestazione occasionale**.

L'attivazione di un contratto di prestazione occasionale sarà retribuita tramite un versamento, attraverso la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento verso il lavoratore delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale.

Per attivare correttamente il contratto di prestazione occasionale, sono tenuti ad inviare, **almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione**, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero tramite contact center, una **dichiarazione** contenente:

- i dati anagrafici del prestatore di lavoro;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;

- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione.

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all'utilizzatore mediante SMS o e-mail.

Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica o il contact center, la **revoca** della dichiarazione trasmessa, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l'esecuzione della prestazione.



Attenzione anche il lavoratore può comunicare all'INPS l'effettivo svolgimento della prestazione, entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa.



VEDIAMO COSA COSTA E COSA VA AL LAVORATORE

A- Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

I titoli di pagamento contenuti nel "Libretto Famiglia" hanno un valore nominale di **10 euro cadauno**, e sono utilizzabili per compensare prestazioni di **durata non superiore ad un ora**. Compresi, per ciascun titolo di pagamento erogato al lavoratore, sono interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla **Gestione Separata**, nella misura di **1,65 euro**;
- il premio dell'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro di **0,25 euro**;
- il finanziamento degli **oneri di gestione**, pari a **0,10 euro** per ogni titolo.

Ogni singola ora di lavoro vale di fatto **10 € lordi**, dei quali **8 €** la **quota netta** che verrà percepita dal lavoratore.

B- Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Il Valore previsto per una "**misura minima oraria**" del compenso è pari a **9 euro**.

Fanno **eccezione** le prestazioni svolte in **ambito agricolo**: in tale settore, infatti, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sono interamente a carico dell'utilizzatore le seguenti percentuali calcolate sul compenso erogato:

- la contribuzione alla **Gestione Separata**, nella misura del **33%**;
- il premio dell'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro è del **3,5%**;
- il finanziamento degli **oneri di gestione**, pari all'**1%**

Ogni singola ora di lavoro vale di fatto **12,375 € lordi**, dei quali **9 €** la **quota netta** che verrà percepita dal lavoratore.



Attenzione, inoltre, nel caso di queste prestazioni, è previsto un **compenso minimo pattuito pari a 36 euro** (netti) per **prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative** nell'arco della giornata.



Ciò comporta, pertanto, che l'attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno **4 ore continuative**.

È previsto, inoltre, che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al **riposo giornaliero**, alle **pause** e ai **riposi settimanali** ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7,8 e 9 del D.Lgs n. 66/2003.



Come si fanno i pagamenti



Sono tenuti ad alimentare preventivamente il proprio “**portafoglio telematico**”, attraverso il versamento degli importi destinati a finanziare la successiva erogazione dei compensi ai prestatori, nonché l'assolvimento degli oneri contributivi, assistenziali ed i costi di gestione del servizio.

L'INPS ha previsto due modalità di versamento per gli utilizzatori:

- versamento tramite il **modello F24Elementi Identificativi** (F24ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di “Libretto Famiglia” o di “Contratto di Prestazione Occasionale”; non risulta ancora attiva, ma è prevista anche il **pagamento elettronico** con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “**pagoPA**” di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).



Cosa deve sapere il lavoratore

I compensi erogati per le prestazioni occasionali

- sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;

- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

L'INPS, il **giorno 15 del mese successivo** a quello di svolgimento delle **prestazioni** lavorative occasionali, siano esse svolte nell'ambito del Libretto Famiglia che del contratto di prestazione occasionale, provvede al **pagamento dei compensi** ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su conto corrente bancario ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali. Mediante la piattaforma informatica, inoltre, l'INPS provvede all'accreditamento dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive dei singoli prestatori.



REGIME SANZIONATORIO

Il **superamento del limite di compensi** erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile), ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, comporta la **trasformazione** del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.



Violazione degli obblighi di comunicazione

La seconda sanzione prevista dalla nuova disciplina attiene l'eventualità di violazione degli obblighi di comunicazione.

Nel caso concreto, qualora gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche violino gli obblighi di invio della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 124/2004.

La sanzione amministrativa pecuniaria trova applicazione anche nel caso in cui venga fatto ricorso allo strumento in maniera illecita.

Pertanto, qualora il ricorso alle prestazioni occasionali avvenga

- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

- da parte delle imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza;

- da parte delle imprese dell'edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;

- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi,

sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria, non diffidabile, da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione stessa. prestazioni occasionali da parte di un utilizzatore non abilitato.